



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Verbale n. 4 del 16/02/2023

Oggi 16 febbraio 2023, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio regionale n. 423 del 30 settembre 2019 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Luigi Mazzulla - Membro, presente
- Dott. Rocco Nicita - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

- Consiglio Regionale. Costituzione Fondo Dipendenti anno 2023. Certificazione.

Il Collegio, dopo aver svolto gli approfondimenti ed i riscontri di legge, anche in forma individuale, al termine dell'istruttoria;

Visti:

- le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali del personale non dirigente del comparto Funzioni locali ed in particolare gli artt. 8 e 79 del nuovo CCNL 2019/2021 sottoscritto il 16/11/2022;
- l'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017;
- il D.Lgs.n.165/2001 ed in particolare l'art. 40bis;
- il D.L. n. 34/2019 ed in particolare l'art. 33, comma 2;
- il D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i.;
- i principi contabili applicati ed in particolare il n. 4/2;
- i principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti Locali approvati dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;

raccomanda

la necessità di assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

- la spesa relativa al fondo del personale del comparto anno 2023 unitamente alle altre spese di personale non deve superare i limiti disposti dall'art.1, comma 557 quater della legge n. 296/2006;

- i compensi relativi alla indennità di risultato devono essere sempre corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance in vigore nell'Ente;
- di verificare preliminarmente i verbali e le certificazioni rese da questo Collegio alla costituzione e alle successive integrazioni dei fondi del personale dipendente per gli anni pregressi;

approva

l'allegata certificazione alla costituzione del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente del Consiglio regionale per l'anno 2023 che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale, come da allegato 1), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente unitamente al presente verbale.

Non essendoci altri argomenti da trattare, si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti del Consiglio regionale.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente

Copia del presente verbale, unitamente all'allegata certificazione, è trasmesso al Presidente del Consiglio regionale, all'Ufficio di Gabinetto, al Presidente della Giunta regionale della Calabria, al Dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze della Giunta regionale, al Presidente della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, al Settore Commissione Bilancio, programmazione economica, attività produttive, affari dell'Unione europea e Commissioni Speciali del Consiglio regionale, al Segretario Generale del Consiglio regionale, al Dirigente Generale del Dipartimento Segretariato Generale della Giunta Regionale, al Settore Segreteria Assemblea del Consiglio regionale, al Dirigente Settore Risorse Umane del Consiglio regionale.



Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Calabria

Oggetto: Consiglio Regionale. Costituzione fondo art. 79 CCNL 2019/2021 Comparto - Anno 2023. Certificazione.

Il Collegio dei Revisori della Regione Calabria, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia Zeppa e dei Componenti Dott. Luigi Mazzulla e Dott. Rocco Nicita;

Richiamati:

- l'art. 8, comma 7 del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”*;
- l'art. 40, comma 3-quinquies, del D.Lgs.n.165/2001, come modificato dal D.Lgs.n.150/2009, in virtù del quale le Regioni possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.....”*;
- l'art. 40 bis del D.Lgs.n.165/2001, così come sostituito dall'art. 55 del D.Lgs.n.150/2009, che dispone *“il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo”*;

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali 2019/2021, in particolare l'art. 79, comma 1, che prevede *“1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018; b) un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5; c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale; d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data”*;
- il parere del Ministero dell'Economia e delle finanze prot. 257831/2018, il quale approfondisce su tutte le risorse accessorie poste in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017;

Rammentato che nella legge di stabilità (articolo 1, comma 236, legge 28 dicembre 2015, n. 208) è stata introdotta una nuova disposizione finalizzata a contenere i costi del salario accessorio dei dipendenti pubblici: *“nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, [...], a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*;

Visto altresì l'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n. 75 del 25.5.2017 il quale prevede testualmente quanto di seguito riportato *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;

Preso atto che con nota del Dirigente del Settore Risorse Umane, è stata trasmessa tramite posta elettronica certificata il 30/01/2023, ai fini del controllo con i vincoli di bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, la seguente documentazione:

- determinazione n. 36 del 19/01/2023 del Settore Risorse Umane avente ad oggetto *“Costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2023”*;
- prospetto allegato di costituzione del fondo;

Preso atto della quantificazione del “fondo” 2023, come definita con determinazione n. 36 del 19/01/2023 del Settore Risorse Umane, come riportato nella sottostante tabella:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2023	2023	2016	differenza 2023-2016
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2003		1.439.238,89	- 1.439.238,89
Unico importo consolidato - Art. 79 CCNL 2019/2021	2.923.710,73		2.923.710,73
Risorse destinate nell'anno 2017 al finanziamento retribuzione posizione e risultato Posizioni Organizzative	- 646.175,00		- 646.175,00
Differenziali art. 79 comma 1 lett. d) CCNL 2019/2021	68.273,48		68.273,48
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	28.953,60		28.953,60
Quota di euro 84,50 personale in servizio al 31/12/2018 - Art. 79, co. 2, lett. b)	28.392,00		28.392,00
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	32.180,72		32.180,72
Incrementi CCNL 2002-2005		59.951,47	- 59.951,47
Incrementi CCNL 2004-2005		40.275,42	- 40.275,42
Incrementi CCNL 2006-2009		58.592,29	- 58.592,29
Rideterminazione per incremento stipendio (dichiarazione congiunta n. 14 CCNL 2002-2005 - n. 1 CCNL 2008-2009)		9.399,00	- 9.399,00
Incremento per riorganizzazione con aumento dotazione organica		1.243.735,30	- 1.243.735,30
Ria e assegni ad personam personale cessato	10.386,63	72.518,36	- 62.131,73
Totale risorse stabili	2.445.722,16	2.923.710,73	- 477.988,57
Risorse variabili SOGGETTE al limite			
RIA personale cessato nel 2019 (Art. 67, c.3, lett. d)	0,00	0,00	-
Specifiche disposizioni di legge - (Art. 67, c.3, lett. c)	0,00	0,00	-
-----			-
Totale risorse variabili SOGGETTE al limite	0,00	0,00	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2020 (risorse fisse e variabili)	2.445.722,16	2.923.710,73	- 477.988,57
			-
Risorse variabili NON soggette al limite			
Economie fondo straordinario (Art. 67, comma 3, lett. e)	0,00	0,00	-
Totale risorse variabili NON soggette al limite	0,00	0,00	-
Decurtazioni risorse:			
Decurtazione art. 1 comma 236 legge 208/2005	32.616,68	22.230,05	10.386,63
Consolidamento decurtazioni anni 2011-2014	308.410,21	308.410,21	-
Recupero somme art. 4 D.L. 16/2014	0,00	198.569,61	- 198.569,61
Totale decurtazioni risorse	341.026,89	529.209,87	- 188.182,98
Totale FONDO 2020 al netto delle decurtazioni	2.104.695,27	2.394.500,86	- 289.805,59
Risorse variabili NON SOGGETTE al limite			
Economie fondo straordinario anno precedente (Art. 67, comma 3, lett. e)	0,00	0,00	-
Totale risorse variabili NON SOGGETTE al limite	0,00	0,00	-
			-
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO	2.104.695,27	2.394.500,86	- 289.805,59

Rilevato pertanto che dalla documentazione esaminata, la verifica del limite di cui all’art 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 risulta come segue:

Verifica limite art. 23, co 2 D.Lgs. 75/2017	anno 2023	anno 2016	variazione
Fondo risorse decentrate parte stabile	2.445.722,16	2.923.710,73	- 477.988,57
Fondo risorse decentrate parte variabile	0,00	0,00	-
Totale fondo	2.445.722,16	2.923.710,73	- 477.988,57
Decurtazione anni 2011-2014	308.410,21	308.410,21	-
Decurtazione art. 1 comma 236 legge 208/2005	32.616,68	22.230,05	10.386,63
Recupero ai sensi art. 4 legge n. 68/2014	0,00	198.569,61	- 198.569,61
Totale decurtazioni	341.026,89	529.209,87	- 188.182,98
Totale fondo al fine del rispetto limite spesa	2.104.695,27	2.394.500,86	- 289.805,59

Preso atto che emerge un importo del fondo anno 2023 del comparto pari a euro 2.445.722,16 – depurato delle voci non soggette, al netto dell'importo che l'Ente ha destinato nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato alle Posizioni Organizzative pari a euro 646.175,00 e al lordo degli importi di cui all'art. 67, comma 2 lett. a) e b) del CCNL 2018/2020 rispettivamente di euro 28.953,60 e di euro 32.180,72 e degli importi di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) e d) del CCNL 2019/2021 rispettivamente di euro 28.392,00 e di euro 68.273,48;

Richiamato l'art. 79, comma 1, lett. b) del nuovo CCNL 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022, il quale prevede che il fondo per le risorse decentrate deve essere incrementato di un importo, su base annua, pari a euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data 31.12.2018 con decorrenza retroattiva dal 01/01/2021, applicando quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo;

Rilevato che in fase di costituzione - determinazione n. 36/2023 - è stato quantificato l'importo di cui all'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 2019/2021 solo come risorsa stabile a regime non soggetta al limite, ma non anche come risorsa variabile una tantum non soggetta al limite anni 2021 e 2022, che pertanto dovrà essere prevista nel rispetto della norma contrattuale;

Rilevato che dall'esame svolto risulta che la costituzione del fondo 2023 è stata predisposta in conformità a quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lett. a), c) e d) del nuovo CCNL 2019/2021, sottoscritto il 16/11/2022 e in particolare:

- è stato applicato correttamente l'art. 79, comma 1, lettera d) del CCNL 2019/2021 il quale prevede che il fondo deve essere incrementato di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- è stato rispettato quanto disposto dall'art. 9, comma 2/bis del D.L. del 31 maggio 2010 n. 78;
- è stato rispettato quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs.n.75/2017 il quale prevede che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs.n.165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

Tenuto conto del parere di regolarità contabile reso in data 20/01/2023 dal Dirigente Settore Bilancio e Ragioneria, attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

Il Collegio, per tutto quanto premesso

richiama

- la corretta applicazione dell'art. 79, comma 1, lett. b), come sopra evidenziato;
- al rispetto di quanto disposto dal vigente CCNL 2019/2021 e dalle norme e principi contabili applicati al D.Lgs. n. 118/2011 (allegato n. 4/2) ai fini della prescritta certificazione degli atti gestionali di costituzione dei fondi da parte del Collegio dei Revisori; cfr. Corte Conti Veneto n. 263/2016/PAR; Corte Conti Friuli-Venezia Giulia n. 29/2018/PAR; Corte Conti Puglia n. 164/2018/PAR; Corte Conti Molise n. 15/2018/PAR; Corte Conti Lombardia n. 386/2019/PAR “... La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto...deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione. La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione *del contratto decentrato*

annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione”;

certifica

che la costituzione del fondo per le risorse decentrate da destinare al **personale del comparto del Consiglio regionale per l'anno 2023** è stata formulata nel rispetto dei vigenti limiti normativi/contrattuali e dei vincoli di bilancio per l'esercizio 2023, ad eccezione di quanto sopra rilevato con riferimento all'art. 79, comma 1, lett. b).

16 febbraio 2023

Firma digitale

Il Collegio dei Revisori

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Luigi Mazzulla - Componente

Dott. Rocco Nicita - Componente